



DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA
Ufficio Farmacie Convenzionate

Prot.nr. 7868/8/688

Pescara, li 19 marzo 2009

A Federfarma
Ad Assofarm/Confservizi Abruzzo

Ai Responsabili dei Servizi
Farmaceutici
Territoriali della Regione Abruzzo

Alle OO.SS. mediche
A SI.NA.FO.

LORO SEDI

Oggetto: Deliberazione del Commissario ad acta per il Piano di Rientro n.14/09 del 12.03.2009, rettificata con Deliberazione n.15/09 del 13.03.2009 - chiarimenti - .

In riferimento alla istanza di chiarimenti in merito alla applicazione della deliberazione commissariale in oggetto emarginata – siccome rettificata – presentata da Federfarma Abruzzo giusta nota del 16.03.2009 prot.n.35, nonché ai diversi quesiti posti informalmente dai farmacisti convenzionati titolari di sedi farmaceutiche della Regione Abruzzo, si significa - ad integrazione della circolare prot.nr.7163/8/583 del 12.03.2009 - quanto di seguito:

1. Modalita' di compartecipazione degli ESENTI PARZIALI di cui all'allegato C alla delibera 14/09 :
 - ✓ Farmaci di prezzo uguale o inferiore ai 5 €: compartecipazione pari a 0.25 € a pezzo sino ad un massimo di 0.50 € a ricetta;
 - ✓ Farmaci di prezzo superiore ai 5 €: compartecipazione pari ad 1 € a pezzo fino ad un massimo di 2 € a ricetta .
2. Modalita' di compartecipazione in caso di PLURIPRESCRIZIONE di medicinali a base di antibiotici in confezione monodose, di medicinali a base di interferone a favore dei soggetti affetti da epatite cronica e di medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi - per i quali è prevista la possibilità di prescrizione fino a sei pezzi per ricetta, ai sensi dell'*articolo 9, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724* - : compartecipazione fino ad un massimo di 4€ a ricetta per farmaci

di prezzo superiore ai 5 €, compartecipazione fino ad un massimo di 2€ a ricetta per farmaci di prezzo uguale o inferiore ai 5 €. Si coglie l'occasione per precisare che la possibilità di prescrizione fino a sei pezzi nella stessa ricetta è valida per farmaci a base dello stesso principio attivo e dello stesso dosaggio; è pertanto preclusa la possibilità di prescrivere nella stessa ricetta sei pezzi di diverse specialità o di farmaci uguali ma con diversi dosaggi.

3. Le misure di compartecipazione – nelle modalità previste dalla citata deliberazione 14/2009 - si applicano sia alle prescrizioni a base di ossigeno liquido e gassoso (fatta eccezione le categorie esenti affette da *Insufficienza Respiratoria Acuta* individuate dal codice di esenzione 024) che alle prescrizioni a base di soluzioni fisiologiche e/o glucosate (ex galenici industriali preconfezionati).

Tanto dedotto, si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti,

Distinti saluti

Il Dirigente del Servizio
(dr.ssa Stefania Melena)
F.to

Morganti/desktop/integrazione circ ticket